

IL SOTTOSEGRETARIO D'ONGHIA: APPENA ISTITUITO, CAMBIA TUTTO

Intese solo con le imprese registrate Ma il registro non esiste ancora

DI EMANUELA MICUCCI

Alternanza scuola-lavoro solo con aziende e enti pubblici e privati iscritti al Registro nazionale istituito presso le Camere di commercio. Ma il Miur negli ultimi mesi sigla intese, nella maggior parte dei casi triennali, con il mondo del lavoro e delle professioni (vedi *ItaliaOggi* del 14.6.2016). A sollevare la questione, chiedendo un'interpretazione definitiva del comma 40 della Buona Scuola, è un'interrogazione della senatrice **Rosetta Enza Blundo** (M5S) sull'istituzione del Registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro.

La legge 107, infatti, stabilisce che «il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi» di alternanza «e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente».

Tuttavia, nella Guida operativa sull'alternanza, emanata dal Miur l'8 ottobre scorso, quello che sembrerebbe un obbligo per le scuole di sottoscrivere convenzioni con imprese ed enti iscritti al Registro nazionale non è previsto.

«Le convenzioni», si legge, «possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni,

che non sono presenti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro». La legge 107 invece prevede questa possibilità solo per musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, uffici centrali e periferici del ministero dei beni culturali. Non per aziende ed enti.

Intervenendo, nei giorni scorsi, in Commissione Istruzione del Senato il sottosegretario all'istruzione Angela D'Onghia precisa che il Miur, «dopo l'entrata in vigore della legge n. 107», nella Guida operativa, «in via interpretativa ha ritenuto possibile attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro da parte delle scuole anche presso strutture ospitanti non iscritte allo stesso Registro, nel presupposto che la mancata iscrizione non sia preclusiva della possibilità di accogliere studenti per esperienze di alternanza».

E sottolinea che, «una volta che il Registro sarà stato formalmente istituito, tuttavia, troverà piena applicazione la norma contenuta nel comma 40 dell'articolo 1 della citata legge, che prescrive al dirigente scolastico di individuare, all'interno del suddetto Registro, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza».

Sul Registro ammette il ritardo: «allo stato, è in via di definizione l'intesa» tra Miur e Unioncamere per la sua «istituzione formale».

—© Riproduzione riservata—

